
Circolare di Studio n. 8/2022

A TUTTI I CLIENTI

A MEZZO E-MAIL

OGGETTO: recenti novità fiscali, finanziarie e amministrative

Con la presente circolare informativa vengono portati all'attenzione dei clienti di Studio le principali novità di carattere fiscale, finanziario ed amministrativo

1. Al 30 novembre il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2022
2. Entro il 30 novembre l'autodichiarazione degli aiuti di stato Covid-19
3. Titolare effettivo: comunicazione al Registro delle imprese
4. Green New Deal: presentazione domande dal 17 novembre 2022
5. Codice tributo 6989 per il credito d'imposta gasolio per le imprese di trasporto
6. Contributi per imprese danneggiate da conflitto in Ucraina: domande dal 10 novembre
7. Fringe benefit ai dipendenti anche per le utenze domestiche
8. Imposte sui redditi: per escludere la residenza in Italia non basta l'iscrizione all'AIRE
9. Sismabonus e bonus facciate a prescindere dalla residenza

* * *

1. Al 30 novembre il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2022

Il 30 novembre 2022 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2022. Si ricorda che andrà versato anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e l'IVIE/IVAFE.

La scadenza di novembre non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l'addizionale comunale IRPEF l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo "storico" e quello "previsionale".

2. Entro il 30 novembre l'autodichiarazione degli aiuti di stato Covid-19

Entro il 30 novembre 2022 i soggetti beneficiari degli "aiuti di Stato Covid-19" devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione nella quale attestano che l'importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 novembre 2022 non supera i massimali indicati nella

Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste.

Nell'autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Si precisa che per i Clienti che hanno affidato l'assistenza fiscale allo Studio l'autodichiarazione sarà inviata in via telematica a cura dello Studio stesso.

3. Titolare effettivo: comunicazione al Registro delle imprese

Gli Uffici del Registro delle imprese stanno comunicando con messaggi PEC il prossimo avvio della procedura che consentirà alle società di capitali di comunicare il Titolare effettivo al Registro delle imprese come previsto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio.

Il Titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l'impresa, ovvero ne risulta beneficiaria.

I soggetti che dovranno comunicare il Titolare effettivo al Registro delle imprese sono:

- le imprese dotate di personalità giuridica, quindi, ad esempio, tutte le s.r.l. (ordinarie, semplificate, start-up innovative, ecc.), le s.p.a., e altre società di capitali;
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

La Camera di commercio renderà disponibili a breve, non appena completato l'iter normativo, gli strumenti operativi per questo prossimo adempimento. Sono invece già fruibili:

- il portale web titolareeffettivo.registroimprese.it, punto d'accesso per informazioni e riferimenti normativi. Tramite il portale è possibile richiedere assistenza e ottenere tutto il supporto necessario.
- Dal portale sarà accessibile il servizio per la compilazione e l'invio telematico della pratica di comunicazione del Titolare effettivo. Questa pratica non consente alcuna forma di delega, pertanto è richiesta la firma digitale dell'amministratore della società;
- il dispositivo di firma digitale, che può essere richiesto alla Camera di commercio: online su id.infocamere.it, o rivolgendosi agli sportelli camerali; oppure è possibile scegliere fra le altre soluzioni di mercato.

4. Green New Deal: presentazione domande dal 17 novembre 2022

Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di:

- decarbonizzazione;
- economia circolare;
- riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;

- rigenerazione urbana;
- turismo sostenibile;
- adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

Le imprese accedono alle agevolazioni secondo due distinte procedure:

- a sportello, per i programmi di importo non inferiore a 3 milioni e non superiore a 10 milioni di euro, con un massimo di tre imprese partecipanti;
- negoziale, per i programmi di importo superiore a 10 milioni e non superiore a 40 milioni di euro, con un massimo di cinque imprese partecipanti.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti con il D.Dirett. 23 agosto 2022.

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line, a partire dal 17 novembre 2022, anche in forma congiunta, dal lunedì al venerdì (ore 10.00-18.00).

A partire dal 4 novembre 2022 è stato possibile avviare la procedura di precompilazione delle domande accreditandosi all'area riservata, accessibile dal sito del Soggetto gestore.

Per maggiori informazioni, per l'accesso alla piattaforma e per la presentazione delle domande di agevolazione è possibile consultare il sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE).

5. Codice tributo 6989 per il credito d'imposta gasolio per le imprese di trasporto

L'art. 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del Testo unico delle accise approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio, alle condizioni ivi indicate.

Per consentire l'utilizzo in compensazione dell'agevolazione in F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022, il codice tributo "6989" denominato "credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per l'esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" andrà valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

6. Contributi per imprese danneggiate da conflitto in Ucraina: domande dal 10 novembre

Dalle ore 12 del 10 novembre e sino alle ore 12 del 30 novembre 2022 le imprese nazionali danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina potranno richiedere contributi a fondo perduto per compensare il calo di fatturato derivante da contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti e crisi nelle catene di approvvigionamento.

Potranno ricevere contributi a fondo perduto fino a 400 mila euro le imprese, con sede legale o operativa in Italia, per le quali risulta che negli ultimi due bilanci depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a

operazioni commerciali in Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati. Inoltre, dovranno aver subito nel corso dell'ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019 (il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1° gennaio 2020).

La misura è gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per maggiori informazioni: Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina (www.mise.gov.it/it/incentivi/fondo-per-il-sostegno-alle-imprese-danneggiate-dalla-crisi-ucraina).

7. Fringe benefit ai dipendenti anche per le utenze domestiche

Con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull'ambito applicativo, documentale e temporale.

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. La circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il 10 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto "Aiuti-quater", denominato anche decreto "Energia" che prevede, tra l'altro, l'aumento da 600 a 3.000 euro della soglia dei fringe benefit esentasse che le aziende possono concedere ai dipendenti nel periodo di imposta 2022, sotto forma di beni, servizi o somme per pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas.

8. Imposte sui redditi: per escludere la residenza in Italia non basta l'iscrizione all'AIRE

Con la Sentenza n. 29635 dell'11 ottobre 2022 la Corte di Cassazione, Sez. V Civile, esprimendosi in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della "scelta" dell'interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato di quella scelta. A tal fine, dunque, per il principio dell'affidamento, il centro principale degli interessi vitali del soggetto non può che essere individuato dando prevalenza al luogo in cui vi sia l'effettività della gestione di detti interessi e sempre che sia riconoscibile dai terzi.

9. Sismabonus e bonus facciate a prescindere dalla residenza

Con la Risposta n. 550 del 7 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società estera proprietaria di un'unità immobiliare in Italia, di cui è titolare del relativo reddito fondiario, può usufruire del sismabonus rafforzato e del bonus facciate per gli interventi effettuati su tale immobile, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste.

Nel documento viene richiamata la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, dove è stato chiarito che, per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione in esame (nella circolare si trattava del superbonus), tenuto conto del tenore letterale della norma che non fa riferimento a specifiche categorie di contribuenti, la detrazione è rivolta a tutti i soggetti che sostengono le spese per l'esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari. Atteso, quindi, che tra i destinatari dei bonus edilizi sopra descritti (sismabonus e bonus facciate) sono individuati i soggetti che producono reddito d'impresa, la fruizione riguarda tutti i contribuenti che producono reddito d'impresa residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati.

* * *

Restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Lecco, lì 19 novembre 2022

Lo Studio Calato & Partners